

**DOCUMENTI PER IL RILASCIO/RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO IN  
FORMATO CARTACEO O ELETTRONICO LA CUI ISTANZA VA PRESENTATA  
PRESSO LA QUESTURA DI ROVIGO – UFFICIO IMMIGRAZIONE**

Si premette che, in deroga alla normativa sull'autocertificazione, i cittadini stranieri che sulla base di quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n.394/99 e succ. mod. ed integrazioni) debbano esibire dei certificati, dovranno richiederli all'amministrazione competente.

**A. PER TUTTI I TITOLI DI SOGGIORNO occorre presentare:**

1. marca da bollo da € 16,00;
2. passaporto in corso di validità (e copia delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
3. permesso di soggiorno, se in possesso;
4. 4 fototessere del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno (i figli devono essere presenti alla convocazione);
5. codice fiscale, solo se già in possesso;
6. certificazione attestante l'attuale dimora:
  - certificato di residenza, oppure
  - dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato vidimata dall'ufficio ricevente o con ricevuta di spedizione alla Questura di Rovigo solo per il Comune di Rovigo.

**N.B.** Il giorno della consegna e dell'attivazione del permesso di soggiorno, dovranno presentarsi i genitori e i figli minori di età superiore ai 6 anni.

**INOLTRE, in base al tipo di permesso di soggiorno richiesto occorre allegare altresì:**

**B. PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (con visto dall'estero, art.36 d. lgs. n.286/98 e succ. mod ed integrazioni), formato cartaceo.**

- Dichiarazione della struttura sanitaria prescelta (pubblica o privata accreditata) che indichi la patologia, il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta dei trattamenti.
- In caso di RINNOVO, documentazione medica che certifichi il perdurare delle necessità terapeutiche e documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto, alloggio e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore (es. liquidità, idonee garanzie da parte di enti ed associazioni, polizze assicurative).

**B1. RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE IN CASO DI GRAVIDANZA O NEI SEI MESI SUCCESSIVI ALLA NASCITA (art.19, comma 2, lettera d), d.lgs. n.286/98, Formato cartaceo.**

**(Richiesta da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato PRENOTAFACILE)**

- Cittadina straniera in gravidanza o che ha partorito da meno di sei mesi: certificato medico nominativo che attesti la gravidanza e la data presunta del parto o, in alternativa, l'estratto

dell'atto di nascita del bambino nel quale siano indicate la maternità e paternità (in caso di relativo riconoscimento);

- Coniuge di cittadina straniera in gravidanza o che ha partorito da meno di sei mesi:  
**certificato medico** nominativo che attesti la gravidanza e la data presunta del parto o, in alternativa, l'estratto dell'atto di nascita del bambino nel quale siano indicate la maternità e paternità;  
**certificato di matrimonio** (se il matrimonio è stato celebrato all'estero il certificato dovrà essere tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese d'origine, o munito di Apostille se proveniente da uno Stato firmatario della Convenzione dell'Aja).
- Bollettino postale per il contributo previsto: 40,00 € per permesso di soggiorno con durata inferiore o pari ad 1 anno.

**B2. RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE IN CASO DI PATOLOGIE CHE IMPEDISCONO IL RIENTRO NEL PAESE D'ORIGINE (art.19, comma 2, lettera d bis), d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni), valido solo sul territorio nazionale, formato cartaceo.**

**(Richiesta da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato PRENOTAFACILE)**

- Occorre presentare documentazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che certifichi le condizioni di salute di particolare gravità tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute del richiedente in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

**C. PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORE (art.31, comma 3, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni), formato elettronico.**

**(Richiesta da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato PRENOTAFACILE)**

- Per il PRIMO rilascio: Copia del provvedimento del Tribunale dei Minorenni che autorizza la permanenza o l'ingresso del familiare del minore;
- Per il RINNOVO: Copia del provvedimento di proroga dell'autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minorenni che autorizza la permanenza;
- Certificato di nascita del figlio (se rilasciato da Paese estero deve essere tradotto e legalizzato dal Consolato italiano di quel Paese o con Apostille se rilasciato da uno Stato firmatario della Convenzione dell'Aja);
- Bollettino postale per la smart card (30,46 €) e per il contributo previsto (40,00 € per permesso avente durata inferiore o pari ad 1 anno e 50,00 € per soggiorni di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni)

**D. RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETA' (art.28, comma 1, lett. a) D.P.R. n.394/99 e succ. mod. ed integrazioni), formato cartaceo.**

**Richiesta da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura previo appuntamento**

**da prendersi esclusivamente tramite l'invio di una mail all'indirizzo PEC [dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it)**

- Permesso di soggiorno rilasciato ai minori stranieri quando non sussistono i presupposti per il rilascio delle altre tipologie di permesso di soggiorno (per motivi familiari, per affidamento, per integrazione minore).
- Provvedimento dell'Autorità competente che decreta l'inserimento del minore non accompagnato in una comunità, anche di tipo familiare, o in un istituto pubblico o privato (art. 2, co. 2, legge 184/83) e l'ammissione del minore in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

**E. RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA ASILO (d.lgs. n.251/2007 e succ. mod. ed integrazioni e d.lgs. n.25/2008 e succ. mod. ed integrazioni, d. lgs. n.142/2015 e succ. mod. ed integrazioni), formato cartaceo.**

**Per il RINNOVO del permesso di soggiorno per richiesta asilo occorre presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato PRENOTAFACILE).**

Si tratta di un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura in attesa delle determinazioni della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che ai sensi della normativa sopra citata ha la validità di 6 mesi, decorsi i quali è rinnovabile di sei mesi in sei mesi fino all'adozione del provvedimento della Commissione Territoriale che decide sull'istanza presentata dal cittadino straniero. All'atto della presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale tramite modello c.d. "C3" viene rilasciata una ricevuta di presentazione della domanda stessa, valida come permesso di soggiorno provvisorio, che consente lo svolgimento di attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

- In caso di rinnovo allegare il ricorso avverso la decisione della Commissione di non riconoscere la protezione internazionale o avverso la sentenza che ha rigettato il ricorso.

**F. RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA (d.lgs. n.251/2007 e succ. mod., e d.lgs. n.25/08 e succ. mod.), formato elettronico.**

**(Richiesta da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato PRENOTAFACILE).**

- Permesso di soggiorno (cartaceo) per richiesta asilo politico, se in possesso;
- 4 fototessere (in caso di eventuali figli minori da inserire nel P.S. del genitore, saranno necessarie le 4 fototessere per i ciascuno di essi);
- Decisione in originale della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e, in caso di ricorso, provvedimento giurisdizionale di accoglimento del ricorso presentato avverso la decisione sfavorevole della Commissione Territoriale;
- Bollettino postale con versamento di 30,46 € (in caso di eventuali figli minori da inserire nel P.S. del genitore, sarà necessario per i ciascuno di essi bollettino di analogo importo intestato a ciascuno dei figli, nonché l'estratto di nascita, con specificazione di maternità e paternità);

**LA CONVERSIONE in permesso di soggiorno per lavoro deve essere presentata tramite portale PRENOTA FACILE.**

**G. PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE (art 32, comma 3, D.lgs n. 25/2008), formato elettronico.**

**(Richiesta da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato PRENOTAFACILE).**

- Decreto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che riconosce la protezione speciale;
- Eventuale provvedimento giurisdizionale di accoglimento del ricorso e di riconoscimento della protezione speciale
- Pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

**Non è previsto il versamento del contributo per il rilascio/rinnovo.**

**H. RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA STATUS DI APOLIDE (art.11, comma 1, lett. c) D.P.R. n.394/99 e succ. mod.), formato cartaceo.**

**(Richiesta da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato PRENOTAFACILE).**

- Copia dell'istanza volta ad accertare in via amministrativa o giurisdizionale lo *status* di apolide.
- Permesso di soggiorno in corso di validità.
- Bollettino postale per il contributo previsto: 40,00 € per permesso di soggiorno con durata inferiore o pari ad 1 anno, 50,00 € per permesso di soggiorno di durata superiore ad 1 anno e fino a 2 anni.

**I. PRIMO RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER STATUS DI APOLIDE, formato elettronico.**

**(Richiesta da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato PRENOTAFACILE).**

- Copia del provvedimento con il quale l'Autorità competente riconosce lo status di apolide;
- Bollettino postale per la smart card (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).

**Per il RINNOVO, l'istanza va presentata tramite kit-postale**

#### **L. ISTANZA DI DOCUMENTO DI VIAGGIO per APOLIDI**

**(Richiesta da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato PRENOTAFACILE).**

- fotocopia titolo di soggiorno
- Bollettino postale da 42,22, con c.c. n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – causale: “Importo per il rilascio del titolo/documento di viaggio per stranieri”;
- Eventuale precedente titolo di viaggio; in caso di smarrimento o furto allegare denuncia presentata;

**M. PRIMO RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO POLITICO (d.lgs. n.251/2007 e succ. mod. ed integrazioni, e d.lgs. n.25/2008 e succ. mod. ed integrazioni), formato elettronico.**

**(Richiesta da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato PRENOTAFACILE).**

**Per il RINNOVO, l'istanza va presentata tramite kit-postale**

- Decreto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che riconosce lo status;
- Eventuale provvedimento giurisdizionale di accoglimento del ricorso presentato avverso la decisione della Commissione di non riconoscere la protezione internazionale;
- Pagamento del bollettino postale per la smart card (€ 30,46).

**N. ISTANZA DI TITOLO DI VIAGGIO PER TITOLARI DI ASILO POLITICO (ex art. 24 D. Lgs. 251/2007)**

**(Richiesta da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato PRENOTAFACILE).**

- Fotocopia titolo di soggiorno
- Bollettino postale da 42,22, con c.c. n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – causale: “Importo per il rilascio del titolo/documento di viaggio per stranieri”;
- Eventuale precedente titolo di viaggio; in caso di smarrimento o furto allegare la denuncia presentata.

**O. ISTANZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA RICORSO PENDENTE EX ART 35 D.LGS. N. 25/2008**

**(Richiesta da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura esclusivamente previa prenotazione di un appuntamento tramite piattaforma on-line della Polizia di Stato PRENOTAFACILE).**

- Copia del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o, ancora, la decisione della Commissione territoriale che non riconosce lo *status* di rifugiato ma esclusivamente la protezione sussidiaria.

**P. PRIMO RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI PER IL CITTADINO STRANIERO CONVIVENTE CON PARENTE ENTRO IL 2 GRADO O CON IL CONIUGE DI NAZIONALITA' ITALIANA (ex art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 e art. 28 co. 1 lett. b) D.P.R. 394/1999) formato elettronico.**

**(Istanza da presentare in Questura-Ufficio Immigrazione previa prenotazione di un appuntamento inviando una e-mail all'indirizzo PEC [dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it)).**

**Per il RINNOVO, l'istanza può essere presentata tramite KIT-POSTALE.**

Tale permesso di soggiorno viene rilasciato al coniuge e ai parenti entro il 2 grado (padre, madre, nonni, fratello, sorella) di cittadino italiano con questo **conviventi**.

Oltre ai documenti richiesti per TUTTI I TITOLO DI SOGGIORNO (vedere lett. A), allegare altresì:

- Certificato attestante il rapporto di coniugio, l'unione civile o la parentela fino al 2 grado (i certificati provenienti dall'estero devono essere tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui l'atto è stato prodotto oppure muniti di Apostille se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell'Aja);
- Fotocopia del documento del parente italiano o di chi ne fa le veci, se minore;
- Attestazione di convivenza (certificato di stato di famiglia del cittadino italiano aggiornato e dichiarazione di ospitalità vidimata dall'Autorità di P.S. per lo straniero oppure contratto di locazione cointestato ad entrambi e registrato all'Agenzia delle ENTRATE);
- **Bollettino postale per la smart card (30,46 €) e per il contributo previsto (40,00 € per permesso con durata inferiore o pari ad 1 anno e 50,00 € per soggiorni di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni).**

**Q. PRIMO RILASCIO COESIONE FAMILIARE ex art. 30, co. 1. Lett. C) D.Lgs. 286/1998, formato elettronico.**

**(Istanza da presentare in Questura-Ufficio Immigrazione previa prenotazione di un appuntamento inviando una e-mail all'indirizzo PEC [dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it))**

**Per il RINNOVO, l'istanza può essere presentata tramite KIT-POSTALE.**

Può farne richiesta il titolare di permesso di soggiorno valido per il:

1. Coniuge;
2. Figlio minore, anche del coniuge o nato fuori dal matrimonio, non coniugato, a condizione che l'altro genitore abbia dato il suo consenso;
3. Figlio maggiorenne a carico, qualora per ragioni oggettive non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione dello stato di salute che comporti invalidità totale;
4. Genitore a carico, qualora non abbia altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Occorre allegare:

- Copia del titolo di soggiorno del familiare straniero già regolarmente soggiornante (ai sensi dell'art. 28 co. 1 T.U.I., deve trattarsi di un permesso UE di Lungo Periodo o di un permesso di durata non inferiore ad un anno rilasciato solo per motivi di lavoro subordinato o autonomo, protezione internazionale, studio, motivi religiosi o motivi familiari) e copia del relativo passaporto;
- Certificati attestanti il rapporto di coniugio, unione civile, legame familiare (tradotti e legalizzati ovvero *apostillati*, se rilasciati dal Paese di Origine)
- Certificato di residenza e stato di famiglia;
- Documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio;
- Documentazione attestante il possesso di un "reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo per ogni familiare da ricongiungere" (art. 29 co. 3 lett. *b*) T.U.I.). Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
- Bollettino postale per la smart card (30,46 €) e per il contributo previsto (40,00 € per permesso con durata inferiore o pari ad 1 anno e 50,00 per soggiorni di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni);
- In caso di figli minori, consenso scritto dell'altro genitore, qualora esistente (tradotto e legalizzato ovvero *apostillato*, se rilasciato dal Paese di Origine)
- In caso di figli maggiorenni a carico, certificazione che attesti l'invalidità totale (tradotto e legalizzato ovvero *apostillato*, se rilasciato dal Paese di Origine)
- In caso di genitori infra sessantacinquenni:
  - documentazione rilasciata dall'autorità competenti del Paese di Origine (tradotta e legalizzata ovvero *apostillata*) attestante il mantenimento del genitore da parte del figlio in Italia
  - documentazione (tradotta e legalizzata o *apostillata*) che attesti l'assenza di altri figli o coniuge residenti nel Paese di Origine che provvedano al mantenimento economico;
- In caso di genitori ultra sessantacinquenni:
  - documentazione rilasciata dall'autorità competenti del Paese di Origine (tradotta e legalizzata ovvero *apostillata*) attestante il mantenimento del genitore da parte del figlio in Italia;
  - documentazione che attesti l'assenza di figli residenti nel Paese di Origine *ovvero* che attesti la sussistenza di comprovati e gravi motivi di salute che impediscano ai figli residenti nel Paese di Origine di provvedere al sostentamento dei genitori (tradotta e legalizzata o *apostillata*);
  - assicurazione sanitaria o iscrizione volontaria al SSN (bollettino postale di versamento del contributo)

**R. PRIMO RILASCIO COESIONE FAMILIARE ex art. 30, co. 1. Lett. D) D.Lgs. 286/1998, formato elettronico.**

**(Istanza da presentare in Questura-Ufficio Immigrazione previa prenotazione di un appuntamento inviando una e-mail all'indirizzo PEC [dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it))**

**Per il RINNOVO, l'istanza può essere presentata tramite KIT-POSTALE.**

Tale permesso di soggiorno può essere rilasciato al genitore straniero, anche naturale di minore straniero residente in Italia. In tal caso il permesso può essere rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana.

Oltre ai documenti previsti dalla lett. A, occorre allegare:

- Bollettino postale per la smart card (30,46 €) e per il contributo previsto (40,00 € per permesso con durata inferiore o pari ad 1 anno e 50,00 per soggiorni di durata superiore ad 1 anno o pari a 2 anni);
- Certificati attestanti il legame familiare (tradotti e legalizzati ovvero *apostillati*, se rilasciati dal Paese di Origine)

**S. CARTA DI SOGGIORNO E PER I FAMILIARI DEL CITTADINO COMUNITARIO NON AVENTI LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO DELL'U.E. - ART.10 DLGS 30/2007.**

**(L'istanza può essere presentata tramite KIT POSTALE o TRAMITE portale PRENOTA FACILE)**

L'art. 2 del D.L. prevede che possa farne istanza il familiare di cittadino UE, rientrante nelle seguenti categorie:

1. Il coniuge;
2. Il partner che abbia contratto con il cittadino UE unione civile registrata sulla base della legislazione di uno Stato Membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio;

Al riguardo, la legge italiana (L. 76/2016) equipara l'unione registrata al matrimonio solo in caso di partner dello stesso sesso uniti civilmente; **non sono invece equiparati ai coniugi i "conviventi di fatto"** (due persone maggiorenni, unita stabilmente da legami affettivi di coppia e stabilmente conviventi).

3. Il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale (art. 3, comma 2, lett. b) D.L.;
4. discendenti anche adottati di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto 2;
5. ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto 2.

Occorre allegare altresì:

- Certificato rilasciato dall'autorità competente del Paese di Origine o provenienza attestante il grado di parentela (tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di Origine o munito di *Apostille* se proveniente da Paese firmatario della Convenzione dell'Aja);
- Documentazione attestante **il carico fiscale** del familiare: l'ascendente e discendente di età superiore agli anni 21 deve dimostrare di essere "a carico" del cittadino dell'UE (es. rimesse o altre erogazioni finanziarie aventi carattere di continuità e stabilità da parte del cittadino UE, dichiarazioni dei redditi da cui si evinca che il familiare è a carico del cittadino UE, dichiarazione di Autorità del Paese di Origine. - tradotta e legalizzata o *apostillata* - dalla quale risulti che non si percepisce pensione e che si è a carico del familiare cittadino UE);
- Copia del documento di identità in corso di validità del familiare italiano/UE;



- Documentazione attestante la disponibilità di reddito da parte del cittadino dell'Unione; in alternativa dimostrare la disponibilità di risorse economiche per sé e per i propri familiari a carico provenienti da fonti lecite (depositi bancari, capitale accumulato, rendite, versamenti nominativi periodici e continuativi, etc.);
- In caso di partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile, allegare **documentazione ufficiale attestante la convivenza di fatto**;
- Solo per i **familiari di cittadini comunitari (non italiani)** anche attestazione d'iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione

Per il **RINNOVO** della Carta UE allegare altresì lo stato di famiglia in corso di validità.

**T. CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I FAMILIARI DEL CITTADINO COMUNITARIO NON AVENTI LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO DELL'U.E. - ART.17 DLGS 30/2007.**

**(L'istanza può essere presentata tramite KIT POSTALE o portale PRENOTA FACILE).**

Titolo di soggiorno al familiare di cittadino dell'UE non avente la cittadinanza di uno Stato membro che ha soggiornato legalmente in via continuativa nel Territorio Nazionale per 5 anni **unitamente** al cittadino dell'UE.

**Si avvisa l'utenza** che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE 2019/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, **a partire dal 2 agosto 2021, la carta di soggiorno per familiari extra-UE, rilasciata ai sensi degli artt. 10 e 17 d.lgs 30/2007, verrà emessa in formato elettronico e non più cartaceo.**

**I titoli di soggiorno rilasciati in formato CARTACEO conservano la validità fino alla scadenza o sostituzione e comunque non oltre il 3 agosto 2023.**

Le richieste di rilascio/rinnovo potranno essere presentate:

- **tramite Kit postale** presso gli Uffici postali abilitati;
- fissando un appuntamento, al momento in Questura, **in attesa dell'attivazione del portale "Prenotafacile"** (raggiungibile sul sito web della Questura di Rovigo dal link <https://prenotafacile.poliziadistato.it>);

**U. AFFIDAMENTO (formato cartaceo).**

**(Richiesta da presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura previo appuntamento da prendersi esclusivamente tramite l'invio di una mail all'indirizzo PEC [dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it))**

- copia del provvedimento con il quale i Servizi Sociali competenti, previo assenso dei genitori o del tutore, hanno disposto l'affidamento del minore e copia del decreto del giudice tutelare che rende esecutivo tale provvedimento (affidamento consensuale) o copia del provvedimento con il quale, in mancanza del necessario assenso dei genitori o del tutore, il Tribunale per i Minorenni ha disposto l'affidamento del minore (affidamento giudiziale).
- copia del documento di identità del tutore, se nominato.